

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

Regolamento per l'Organizzazione e la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni

In attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

TITOLO I

PRINCIPI, SCOPI E CARATTERI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei Controlli Interni del Comune di Monsummano Terme secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e i compiti di gestione, in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 («Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali»), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, s.m.i., individuando le metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità dell'azione amministrativa nonché, attraverso l'approntamento di ulteriori e specifici strumenti di verifica, un sistema integrato di controlli interni.

2. Il sistema dei controlli interni persegue le seguenti finalità:

a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo una conoscenza adeguata dell'andamento complessivo della gestione (controllo strategico);

b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti (controllo di gestione);

c) monitorare la legittimità, la regolarità tecnica e contabile degli atti e la correttezza dell'azione amministrativa nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva anche secondo i principi generali di revisione aziendale (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari);

e) verificare lo stato di attuazione e gli scostamenti rispetto agli indirizzi e obiettivi assegnati alle Società partecipate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente comunale (controllo sulle società partecipate);

f) monitorare la qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (controllo sulla qualità dei servizi erogati).

3. Il sistema dei controlli interni incentiva la cultura di un controllo diffuso, basato sul principio del lavorare in qualità e improntato all'autocontrollo degli atti, dei documenti e delle attività svolte dai singoli centri di responsabilità.

Articolo 2 - Struttura dei controlli

1. L'impianto dei controlli disciplinati dal presente Regolamento vuole rappresentare un sistema complesso e coordinato di strumenti e documenti integrati ispirati ai principi di coerenza e di coinvolgimento sia degli organi politici sia degli organi dell'apparato burocratico di questo Comune. In tale contesto esso si ispira e rispetta la regola fondante della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Le tipologie dei controlli interni si articolano come segue:

1. il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
2. il controllo di gestione;
3. il controllo sugli equilibri finanziari;
4. il controllo strategico (in vigore dal 2015);
5. il controllo sulle Società partecipate non quotate (in vigore dal 2015);
6. il controllo sulla qualità dei servizi erogati (in vigore dal 2015).

2. L'attività di controllo, oltre che dal presente Regolamento, trova la sua disciplina, per le rispettive specificità e competenze, anche nei vigenti Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Comune, ai quali è fatto rinvio dinamico per un quadro completo della normativa di riferimento.

Articolo 3 - Soggetti e Unità di supporto preposti al sistema dei controlli interni

1. Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni del Comune di Monsummano Terme coinvolgono le figure:

1. del Segretario Generale;
2. del Nucleo di Valutazione;
3. dell'Organo di revisione economico-finanziaria;
4. del Responsabile del Servizio Finanziario;
5. dei Responsabili della gestione (Settori e Unità operative autonome).

2. La Giunta Comunale disciplina, nel rispetto dei poteri ad essa riconosciuti dall'art. 48 del decreto legislativo n.267/2000, l'istituzione di strutture di supporto tecnico e operativo alle figure di cui sopra nell'ambito dei diversi controlli interni.

3. Il Segretario Generale cura la predisposizione di report semestrali sull'adeguatezza e la funzionalità del sistema dei controlli interni che il Sindaco, avvalendosi dello stesso Segretario, trasmette, ai sensi dell'art.148, c.1, del decreto legislativo n.267/2000, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ed al Presidente del Consiglio Comunale. Tali report sono pubblicati, anche per estratto, sul sito internet dell'Ente.

Titolo II

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 4 - Controllo preventivo e successivo

1. I controlli interni tesi a garantire la correttezza dell'agire amministrativo dell'Ente sono di natura preventiva e successiva.
2. I controlli sugli atti collegiali che si incardinano nelle competenze del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono di natura esclusivamente preventiva. I controlli sugli atti amministrativi di natura monocratica sono di natura sia preventiva che successiva.
3. I controlli preventivi sugli atti collegiali di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono obbligatori ma non vincolanti.
4. I controlli preventivi si estendono a tutti gli atti che vi risultano sottoposti. I controlli successivi hanno carattere eventuale.

Articolo 5 – Controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si realizza nella fase preventiva alla adozione delle deliberazioni e determinazioni e nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi.
2. Nella fase preventiva alla formazione delle deliberazioni/determinazioni esso si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio interessato. Il controllo di regolarità amministrativa verifica la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed infine del collegamento con gli obiettivi dell'ente.
3. Il parere in ordine alla regolarità tecnica deve essere obbligatoriamente rilasciato in merito ad ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo.
4. Il parere di regolarità tecnica è inserito nella deliberazione. Qualora la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi al parere, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
5. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi il controllo di regolarità amministrativa è svolto dal Segretario Generale, che può avvalersi del supporto dell'U.O.A. Segreteria Generale, Contratti e Affari Giuridici. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale

dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione e il rispetto delle procedure e dei relativi termini, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Esso utilizza anche i principi di revisione aziendale.

6. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato a campione sugli atti di cui al comma precedente, nella misura individuata annualmente dal Segretario Generale che definisce le modalità operative del controllo.

7. Il Segretario Generale predispone un rapporto semestrale che viene trasmesso ai dirigenti, ai responsabili di U.O.A., ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione nonché al Consiglio Comunale. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i dirigenti ed responsabili di U.O.A. devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei relativi esiti si tiene conto nella valutazione dei dirigenti e dei responsabili di U.O.A.

Articolo 6 - Controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso l'espressione del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il parere di regolarità contabile è obbligatorio su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il Responsabile del servizio finanziario, al quale è sottoposta ogni proposta di deliberazione, attesta l'eventuale insussistenza dei presupposti per il rilascio del parere di regolarità contabile.

3. Il parere di regolarità contabile è inserito nella deliberazione/determinazione. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi al parere, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

4. Il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle determinazioni dirigenziali, avente per oggetto la verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse impegnate, ne attesta la copertura finanziaria e ne costituisce elemento integrativo di efficacia. Il presente comma comporta la disapplicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art.17 del Regolamento di Contabilità in ultimo approvato con deliberazione C.C. del 20/12/2010 n.107.

TITOLO III GLI ALTRI CONTROLLI INTERNI

Articolo 7 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è svolto secondo i principi e le modalità di cui all'art. 32 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. del 20/12/2010 n.107.

2. La Giunta Comunale individua la struttura preposta al controllo.

Articolo 8 - Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e sotto la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili di U.O.A., secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto del regolamento di contabilità e delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 9 - Controllo strategico

1. Nel rispetto delle competenze proprie del Sindaco, della Giunta e del Consiglio il controllo strategico esamina l'andamento della gestione dell'Ente, tenendo conto delle attività d'indirizzo esercitate dal Consiglio Comunale. In particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici delle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e della Relazione Previsionale e Programmatica, gli aspetti economico-finanziari, l'efficienza nell'impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della spesa, ai tempi di realizzazione, alle procedure utilizzate, alla qualità dei servizi erogati, al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, al grado di soddisfazione della domanda espressa, agli aspetti socio-economici.
2. Le metodologie con cui viene assicurato il controllo strategico sono strettamente integrate con le attività di misurazione e valutazione della performance previste dal "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, parte inerente l'adeguamento ai principi generali in materia di performance".
3. Il Segretario Generale, avvalendosi dell'unità preposta al controllo strategico, elabora report periodici, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio comunale, per la successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Articolo 10 - Controllo sulle Società partecipate non quotate

1. Il Comune definisce un sistema di controlli su tutte le Società dallo stesso partecipate e che non risultino quotate in borsa, secondo quanto esplicitato nell'articolo 147-quater del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. L'organizzazione e svolgimento del predetto controllo è affidato all'U.O.A. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Servizi Finanziari che collabora con il Segretario Generale.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, che precede, il Comune definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, del precitato Testo Unico sugli Enti locali, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società partecipata, secondo opportuni parametri quantitativi e qualitativi. L'Ente organizza altresì un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare: (a) i rapporti finanziari intercorrenti tra il Comune e la Società partecipata; (b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società partecipata; (c) i contratti di servizio; (d) la qualità dei servizi erogati; (e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

4. Sulla base delle informazioni di cui al comma 3, che immediatamente precede, il Comune, avvalendosi dell'unità organizzativa preposta, effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle Società partecipate e non quotate e analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati. Ad esito di tali verifiche, il Comune individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio del Comune.

5. I risultati complessivi della gestione del Comune e di tutte le sue Società partecipate, che non risultino quotate in borsa, sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Articolo 11 - Controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati, secondo la disciplina ora riportata nell'articolo 147, comma 2, lettera e), del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000 s.m.i., è volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni del Comune con riguardo al grado di qualità dei servizi erogati sia direttamente dal Comune e sia per il tramite di soggetti esterni.

2. L'attività di controllo può essere svolta sia direttamente dagli Uffici, secondo le rispettive competenze, sia avvalendosi di Organismi esterni, che possono utilizzare strumenti di misurazione e rilevazione della qualità dei servizi prestati.

3. Ai fini delle attività di cui al comma 2 è prevista l'applicazione sistematica di tecniche e di metodologie di rilevazione, anche mediante il ricorso alla distribuzione di questionari, ad indagini telefoniche e similari.

Articolo 12 - Differimento all'anno 2015

1. Le tipologie di controllo descritte negli articoli da 9 a 11 del presente regolamento sono destinate, per esplicita previsione di legge, a trovare piena applicazione a far data dal 1° gennaio 2015, avendo questo Comune una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti, ma inferiore a cinquantamila. Fino a tale data, pertanto, la loro attuazione sarà graduale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - Pubblicità, comunicazione e diffusione del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Ne è altresì disposta la pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune.
2. La conoscenza del presente Regolamento, a cura del Segretario Generale, sarà assicurata a tutti gli Assessori, ai Consiglieri, all'Organo di revisione contabile, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.
3. È disposto altresì che dell'approvazione del presente Regolamento sia data formale comunicazione, a cura dell'U.O.A. Segreteria Generale, Contratti e Affari Giuridici al

Prefetto della Provincia di Pistoia e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 213, sempre, del 2012.

Articolo 14 – Disposizioni di rinvio

1. La disciplina relativa al controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui al presente Regolamento è da considerarsi integrata da quanto disposto a mezzo del vigente Regolamento di contabilità, prevalendo su eventuali disposizioni difformi o contrastanti;
2. La disciplina relativa al Controllo sugli equilibri finanziari dovrà trovare puntuale sviluppo e apposita normativa di dettaglio nel Regolamento di Contabilità dell'Ente, anche secondo la previsione ora riportata nell'articolo 147-quinquies del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, nella versione introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 2012;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 15 - Vigilanza della Corte dei Conti

1. Sulla legittimità e regolarità della gestione del Comune, nonché sulla effettiva efficacia del sistema dei controlli interni adottati, vigila la Corte dei Conti, nei modi e nei termini fissati dalla legge (cfr., specialmente, l'articolo 148 del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del precitato decreto legge n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213, sempre, del 2012).

Articolo 16 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate le discipline normative contenute in Regolamenti di questo Comune incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio on line del Comune ed entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.